

19524/12



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONTRATTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 23919/2006

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 19524

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 2379

- Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Rel. Presidente - Ud. 02/10/2012
- Dott. LINA MATERA - Consigliere - PU
- Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -
- Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23919-2006 proposto da:

RA, TA, CM,

CM, CRM,

CI, PV,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FAA DI BRUNO 52, presso lo studio dell'avvocato SCUZZARELLA LUCA, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGILELLA GIUSEPPE SILVIO;

2012

1772

- ricorrenti -

contro

PROV REG CALTANISSETTA IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI
13, presso lo studio dell'avvocato FRONTONI MASSIMO,
rappresentata e difesa dall'avvocato GINEVRA CLAUDIO;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 232/2005 della CORTE D'APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 02/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2012 dal ^{Presidente} ~~Vicesegretario~~ Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;

udito l'Avvocato Frantoni Massimo con delega
depositata in udienza dell'Avv. Ginevra Claudio
difensore della controricorrente che ha chiesto il
rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.



Turchio- Provincia Regionale di Caltanissetta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificato in data 29.4.96 gli ingegneri
, e convenivano in
giudizio la Provincia Regionale di Caltanissetta, esponendo che con
delibera consiliare n. 711 del 12.7.89 era stato loro conferito
dall'ente convenuto l'incarico di redigere il progetto esecutivo di
completamento e del secondo stralcio funzionale della strada S.V.
Mussomeli-Caltanissetta; aggiungevano però che dopo la redazione e
consegna degli elaborati, con delibera n. 1776 del 28.12.95 la stessa
Giunta Provinciale aveva proceduto alla revoca dell'incarico sulla base
di un presunto inadempimento di essi progettisti. Gli attori chiedevano
pertanto in via principale la condanna della convenuta al pagamento di
un equo compenso per l'opera professionale prestata e , in subordine
un'indennità per indebito arricchimento.

Si costituiva la Provincia e spiegava domanda riconvenzionale di
condanna dei progettisti al risarcimento del danno conseguente al loro
inadempimento.



L'adito Tribunale di Caltanissetta con sentenza 11.12/21.12.98 rigettava sia la domanda degli attori che la riconvenzionale della convenuta, dichiarando risolto il contratto de quo per inadempimento dei progettisti in relazione al ritardato deposito degli elaborati progettuali e per avere redatto l'elaborato relativo al progetto esecutivo per un ammontare superiore di oltre il triplo rispetto all'importo convenuto con la provincia. La sentenza veniva appellata dal [T], dal [P] e dagli eredi di [MC], nelle more deceduto.

L'adita Corte d'Appello di Caltanissetta, previo espletamento di CTU, con sentenza n. 292/05 depos. il 2.9.2005, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda d'inadempimento avanzata dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, ^e condannava quest'ultima al pagamento in favore degli attori della somma di € 300.000,00 oltre le spese processuali. Riteneva la Corte non sussistere alcuna causa di risoluzione del contratto non essendo ipotizzabile alcun inadempimento dei professionisti nella redazione del progetto né il ritardo nella sua presentazione era ascrivibile a colpa dei progettisti, ma piuttosto al committente.



e pertanto liquidava ad essi, a titolo di equo compenso, per l'opera svolta, in base ai criteri indicati dall'art. 2227 c.c. l'indicata somma di € 300.000,00, pari a € 100.000,00 per ciascun progettista.

Per la cassazione della sentenza ricorrono il [T], il [P] nonché gli eredi [C] sulla base di n. 2 mezzi; resiste con controricorso la Provincia Regionale di Caltanissetta..

MOTIVI DELLE DECISIONE

1 - Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 e 18 legge n. 143 del 1949 e degli artt. 2225, 2227, 2233 e 2337 c.c., nonché l'insufficiente motivazione.

Gli esponenti censurano la sentenza impugnata per il richiamo all'art. 2227 c.c. in essa contenuto, sostenendo invece che nel caso in esame, sarebbe applicabile l'art. 2237 c.c. che disciplina il recesso del cliente del contratto di prestazione intellettuale (norma speciale, applicabile al caso di specie) di talchè secondo i criteri ivi previsti, la Corte territoriale avrebbe dovuto liquidare le spese sostenute dai professionisti, ed il compenso ad essi spettante per l'opera svolta.



L'indicato compenso pertanto doveva essere stabilito sulla base della tariffa professionale, almeno con riferimento all'importo originario del progetto. Invece il compenso liquidato è assai modesto né prevede alcun rimborso delle notevoli spese sostenute.

2 - Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 e 18 legge n. 143 del 1949 e artt. 2225,2227,2233 e 2337 c.c., nonché l'insufficiente motivazione della pronuncia del giudice distrettuale. In modo particolare si ritiene priva di motivazione la qualifica di "*indennizzo di tipo equitativo*" attribuita alla somma liquidata, nonché il *quantum* liquidato, da considerarsi arbitrario mancando ogni spiegazione in ordine ai criteri seguiti, che non copre neppure le spese sostenute dai professionisti.

Entrambi i motivi – congiuntamente esaminati - non hanno pregio.

Osserva invero il Collegio che sono stati gli stessi professionisti che hanno chiesto, con l'originaria domanda, la corresponsione "*di un equo compenso*" per l'opera svolta (e in subordine l'indennità per indebito arricchimento) facendo dunque chiaro riferimento all'art. 2227 c.c. e



non all'art. 2237 c.c. che non prevede alcuna indennità, ma solo il “**compenso per l'opera prestata**”.

Occorre invero dare atto che, come questa S.C. ha precisato, l'art. 2237 c.c. - nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale - ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di **corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dal cit. art. 2227 cod. civ.) per il mancato guadagno**” (Cass. n. 14702 del 25/06/2007). Ciò posto, occorre subito sottolineare che il giudice non poteva fare riferimento all'art. 2237 c.c. nella liquidazione del



“compenso” (che prevede un’ipotesi diversa e distinta di quella contemplata dall’art. 2227 c.c.), se non violando il precetto di cui all’art. 112 c.p.c., mancando la corrispondente domanda delle parti, a cui peraltro non era certamente consentito sollecitare l’applicazione di siffatta norma solo in sede di giudizio di legittimità.

Peraltro neppure sussistono i vizi di motivazione denunciati, atteso che *l’iter* logico seguito dal giudice nel suo ragionamento, è tracciato in modo corretto e chiaro, ancorché succinto; non è inutile ricordare che in ogni caso nel giudizio diretto a stabilire l’equa indennizzo il giudice ha solo l’obbligo di rendere comprensibile il procedimento logico-intuitivo seguito per determinare la regola equitativa e di verificare che essa non si ponga in contrasto con i principi sottesi alla disciplina legislativa. (v. Cass. n. 14611 del 23/06/2009). Ciò è appunto quanto ha fatto il giudice distrettuale che richiamando l’art. 2227 c.c. , ha tenuto conto degli accertamenti del CTU (a cui ha fatto rinvio) ed ha fatto puntuale riferimento “ all’onorario che sarebbe spettato ai progettisti dalla realizzazione dei lavori previsti e non eseguiti...e dell’importo originario dell’incarico progettuale.....” Peraltro occorre



pure rilevare, infine, che le contestazioni dei ricorrenti in buona sostanza rimangono nell'ambito della mera genericità sia per quanto riguarda il compenso professionale preteso (ove fosse applicabile l'art. 2237 c.c.), sia per le spese sostenute.

Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato. Per il principio della soccombenza le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente ^{di pagamento} delle spese processuali che liquida in complessivi € 8.100,00, di cui € 8.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge.

In Roma li 2 ottobre 2012

IL PRESIDENTE EST.

(dott. Gaetano Antonio Bursese)

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa D'Annalia D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA,

9 NOV. 2012